

compliance
design

in collaborazione con

ItaliaOggi



IL NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST

Nell'occasione verrà
presentata la nuova
Guida sull'antiriciclaggio

PANEL RELATORI

**Filippo
Annunziata**
Docente Università
Bocconi di Milano

**Annalisa
De Vivo**
Dottore
Commercialista

**Emanuele
Fiscaro**
Avvocato e docente
università di Bari

**Luigi
Galluccio**
Ufficiale Superiore
Guardia di Finanza

**Fabrizio
Vedana**
Across Group e socio
fondatore AssoAML

modera
**Marino
Longoni**
Direttore
ItaliaOggi7

**EVENTO
ONLINE**

**LUNEDÌ
6 GIUGNO
ORE 11:00**

REGISTRATI

Le risposte ai quesiti inviati nel corso del webinar
verranno pubblicate sul quotidiano ItaliaOggi

CON IL PATROCINIO DI

Trusts & Wealth
Management

AssoAML

AMEFINTECH

L'accesso dei soggetti obbligati e le segnalazioni di difformità

a cura di Annalisa De Vivo

L'ACCESSO AL REGISTRO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI (ART. 6 D.M. 55/2022)

CONTENUTO DELLA
RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO
DA PARTE DEL
SOGGETTO
OBBLIGATO ALLA
CCIAA
TERRITORIALMENTE
COMPETENTE

appartenenza del richiedente ad una o più delle **categorie** tra quelle previste dall'art. 3 Dlgs. 231/07

dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica

indicazione dell'**autorità** di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione

finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela



L'ACCREDITAMENTO AL REGISTRO

ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a mezzo **PEC** e consente l'accesso per **due anni**, decorrenti dalla data del primo accREDITAMENTO o da quella del rinnovo espresso dello stesso

Le eventuali **modifiche** dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro **dieci** giorni

I soggetti obbligati accREDITATI, ferma restando la **responsabilità** per il rispetto della finalità della consultazione, possono indicare **delegati** all'accesso incardinati nella propria organizzazione



LA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO



I soggetti obbligati di cui all'art. 3 del DLgs. 231/2007, previo **accreditamento**, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a supporto** degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto antiriciclaggio

L'ATTENDIBILITÀ DEL REGISTRO

La consultazione del Registro costituisce lo strumento di principale **riscontro** tra le dichiarazioni rese dal cliente e il dato accertato

La scelta di qualificare la consultazione del registro come mero “**supporto**” ne svilisce in qualche modo la reale utilità

Il livello di **attendibilità** ne risulta – almeno apparentemente – ridotto, o quantomeno rimesso alla **discrezionalità** del soggetto tenuto ad apprezzare gli esiti della consultazione del registro



LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ: L'OBBLIGO

SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ



- I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali **difformità** tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto antiriciclaggio
- Le segnalazioni acquisite sono **consultabili** da parte delle **autorità** abilitate all'accesso secondo le modalità indicate nelle **convenzioni** a tal fine dalle stesse sottoscritte con Unioncamere e il gestore del Registro, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ: LE CONSEGUENZE



Si tratta di un ulteriore obbligo di **segnalazione** – peraltro espressamente previsto dal DLgs. 231/07 (art. 21, co. 2, lett. e-bis) – posto in capo ai destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a valutare la bontà delle risultanze del registro


Non è chiaro, peraltro, quale sia la procedura attivata a seguito della segnalazione: se vi sia un'**istruttoria**, se venga instaurato il **contraddittorio** con il soggetto oggetto della segnalazione e, infine, chi decida sull'eventuale **contrasto**

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ: LA TEMPISTICA

Non è chiaro il significato dell'avverbio “**tempestivamente**” utilizzato con riferimento alla tempistica individuata per la segnalazione

La mancanza di un termine **perentorio**, infatti, rimette alla soggettività del destinatario degli obblighi di adeguata verifica la percezione di tempestività

In più, attesa l'**ineluttabilità** di tale adempimento, non è chiaro quale ulteriore tempo debba attendere il soggetto obbligato a segnalare la difformità tra il dichiarato dal cliente e il riscontrato nel registro



LA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Deve infine ricordarsi che il cliente:

Fornisce **per iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le **informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, co. 1, DLgs. 231/07)

È **penalmente** responsabile se fornisce dati falsi e/o informazioni non veritiere, potendo essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro (art. 55, co. 3, DLgs. 231/2007)



IL SISTEMA INFORMATICO

la richiesta di accreditamento, le successive comunicazioni (indicazione di soggetti delegati, conferma, modifica o cessazione di status) e le segnalazioni di difformità saranno rese dai soggetti obbligati mediante **autodichiarazioni** ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

Il gestore metterà a disposizione per tali autodichiarazioni un **adeguato** sistema informatico

il **controllo** delle autodichiarazioni è rimesso alla Camera di commercio territorialmente competente

La CCIAA potrà chiedere **informazioni** utili all'espletamento dei controlli alle autorità di vigilanza di settore, agli organismi di autoregolamentazione nonché alle amministrazioni e agli organismi interessati, anche sulla base di apposite convenzioni



Grazie per l'attenzione!

Dott. Annalisa De Vivo

IL NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E DEI TRUST

Nell'occasione verrà presentata la nuova Guida sull'antiriciclaggio

PANEL RELATORI

Filippo Annunziata

Docente Università Bocconi di Milano

Annalisa De Vivo

Dottore Commercialista

Emanuele Fisicaro

Avvocato e docente università di Bari

Luigi Galluccio

Ufficiale Superiore Guardia di Finanza

Fabrizio Vedana

Across Group e socio fondatore AssoAML

modera
Marino Longoni

Direttore ItaliaOggi7

EVENTO ONLINE

**LUNEDÌ
6 GIUGNO
ORE 11:00**

REGISTRATI